

2012

N. 6024 SENT.  
N. 5579/2010 R. G.  
N. 31288(12) CRON.

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in persona del giudice dott. Raffaele Ciquera, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa iscritta al n. 5579 r.g. 2010 tra

██ (avv. Francesco Stolfa, Marianonietta Martinelli)

contro

Inps e spa Scci (avv. Antonio Andriulli)

Equitalia Etr spa

Conclusioni delle parti e motivi della decisione

La società in epigrafe indicata si è opposta alla cartella esattoriale n. ██ notificata il 13.4.2010, con cui le è stato chiesto il pagamento di euro 448.404,26 relativi a contributi previdenziali per rapporti di lavoro agricoli e sanzioni aggiuntive.

L'Inps e la spa Scci si sono costituiti chiedendo il rigetto della opposizione.

Ammessa una consulenza contabile, la causa è stata discussa e decisa.

Va esaminata per prima (ex art. 118 co. 2 disp. att. c.p.c) l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale sollevata dall'opponente.

Il termine quinquennale è applicabile, alla luce di quanto disposto dall'art. 3, co. 10 della l. n. 335 del 1995, trovando invece applicazione quello decennale nella ipotesi, nella specie non verificatasi nè dedotta, del comma 10 della citata legge. Ebbene, i contributi per cui è causa con scadenza più antica sono quelli relativi al IV trimestre del 2003, il cui pagamento sarebbe dovuto avvenire nel trimestre successivo: pertanto, la notificazione del verbale ispettivo ha avuto efficacia interruttiva del periodo di prescrizione estintiva dal momento della sua notificazione, avvenuta il 13.1.2009, periodo ulteriormente interrotto con la notificazione della cartella opposta.

Per quanto riguarda l'eccezione avente ad oggetto la dedotta "ristrutturazione del debito" è sufficiente richiamare quanto già scritto nella ordinanza del 21 luglio 2010 a proposito della diversità degli importi oggetto di transazione, circostanza che non consente di verificare la rispondenza tra il debito per cui è causa e quello oggetto della ristrutturazione.

Nel merito, osserva il giudicante che all'esito della consulenza contabile, il debito contributivo è risultato di molto inferiore a quello indicato nella cartella esattoriale opposta: ciò in quanto solo per

alcuni dipendenti è stata accertata una difformità tra ammontare della retribuzione dovuta sulla base della contrattazione collettiva e quella in concreto corrisposta.

Tenuto conto della documentazione versata in atti e della disciplina posta dall'art. 6, co. 10, l. n. 338 del 1989, il ctu ha accertato, per i periodi indicati nella cartella opposta, un debito contributivo per complessivi euro 31.667,00 (comprensivo della parziale perdita dei benefici ex art. 6, cit.), per come specificato nella relazione del ctu, cui vanno aggiunte le sanzioni civili previste per legge (art. 116, co. 8, lett. B, l. n. 388 del 2000) trattandosi nella specie di omissioni contributive che derivano dalla indicazione di imponibili contributivi inferiori a quelli sui quali computare la contribuzione dovuta.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c. in ragione del notevole ridimensionamento della pretesa; quelle di ctu sono poste a carico delle parti costituite, ripartite in quota uguale tra società opponente e Inps e spa Scci.

P.q.m.

Accoglie in parte l'opposizione e dovute le somme pretese con la predetta cartella esattoriale opposta nella misura di euro 31.667,00 per come distinte nella relazione del ctu, oltre sanzioni civili ex art. 116, co.8, l. n. 388 del 2000; compensa tra le parti le spese di lite e pone quelle di ctu per metà a carico della società opponente e per metà, in solido, a carico dell'Inps e della spa Scci.

Taranto, 25.9.2012

Il giudice

dott. Raffaele Ciguera

